



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

sto movimento c'è spazio per due fonti principali, da un lato i testi magisteriali del Concilio Vaticano II (anche in prospettiva ecumenica), e dall'altro il diritto canonico, che sarebbero i riferimenti per un dialogo tra teologia e diritto canonico.

Patrick Valdrini

JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *«Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici»* PUSC – Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica, 24, EDUSC Roma, 2018, pp. 1-392.

Potrà apparire contro corrente il pensiero di Jean-Pierre Schouppe il quale, nell'indagare sui contenuti giuridici (e sugli antefatti) dei rapporti interpotestatici tra Chiesa e comunità politica, getta lo sguardo oltre l'analisi delle rigide costruzioni schematiche ed offre una lettura delle categorie dei diritti postmoderni -prima tra tutte, i diritti umani- a notevole distanza da interpretazioni oggi maggioritarie e talvolta piegate da logiche distorcenti, intese a ridimensionarne, se non a negarne, la radice antropologica cristiana, per riconsegnarle ai lidi dell'utilitarismo e di un neopositivismo schierato. Il canonista propone le proprie convinzioni, rielaborando costantemente la questione della natura del dualismo dinamico su cui si vengono incardinando diacronicamente i rapporti di relazione giuridica tra le «due città».

Il libro che ne risulta è un poliedrico affresco istituzionale e, come si conviene alle opere monografiche di questa natura, richiede una speciale attitudine alla sintesi organizzativa schematica. Questa caratteristica si ritrova affiancata alla chiarezza concettuale e alla dovizia di note ricostruttive e di dati storici, dogmatici e di diritto positivo di verifica che accompagnano l'esposizione sia nella parte storica che in quella dedicata alla giurisprudenza e ai modelli istituzionali vigenti.

Sin dalle prime battute del suo libro, opportunamente, Jean Pierre Schouppe offre al lettore alcune preziose indicazioni di metodo utili alla comprensione della prospettiva di indagine. Il volume indaga sul «diritto dei rapporti» tra le due potestà di vertice, Stati e Chiesa, ed è diviso tra una Prima Parte, in cui il richiamo storico si intreccia con l'evoluzione dei principi di relazione ed una Seconda,

dedicata al profilo giuridico istituzionale supportato da una documentata esposizione sulla giurisprudenza della Corte EDU.

Il terreno dei rapporti giuridici ha rappresentato una base sperimentale nel transito conciliare che ha traghettato la Chiesa dagli schemi rigidi del *ius publicum ecclesiasticum* verso i più fluidi scenari sui quali oggi opera la «disciplina dei rapporti» istituzionali intersogettivi (p. 16).

La base di partenza è «la ricca nozione ecclesiologica della *communio* del popolo di Dio» (p. 22) conformata alla formulazione del n. 76 di *Gaudium et Spes*.

Schoupe traccia un quadro storico ricostruttivo del rivoluzionario insegnamento della Chiesa sin dalla sua istituzionalizzazione d'età romano-imperiale: un modello dualista Stato-Chiesa che soppianta il monismo delle culture pre-cristiane (p. 34). L'A. evidenzia con chiarezza quanto tale impianto votato a mettere in comunicazione «due ordini diversi, uno spirituale e l'altro temporale» (p. 35) sia destinato a periodiche tensioni dialettiche che avranno in Costantino il primo interprete-legislatore di un diritto in grado di permeare di etica cristiana il rigore della *lex romana*. Sullo sfondo resta però l'elemento strumentale (cesaropapismo) con il suo deterioro effetto degradante e ricostituente un monismo imperiale a fini di consolidamento politico. A tale logica non sfuggono neppure gli editti di Valentiniano III e Teodosio II, né la legislazione giustiniana, sicché la dottrina gelasiana del dualismo cristiano non fa che confermare le reciproche riserve tra le due potestà supreme (p. 48).

Osserva con acutezza l'A. che manca all'impostazione dogmatica di Gelasio, pur apprezzabile per l'innovativa demarcazione dei confini tra autorità *sacrata* e *potestas regalis* -ed in ciò rappresentando un indiscusso «salto di qualità» nel contesto del pensiero del suo tempo- la nettezza dell'impianto bipolare: «il confine, la sfera di ogni potere rimane

relativamente imprecisa». Insomma, «Gelasio individuava due poteri che dovevano rispettarci vicendevolmente, ma non indicava la distinzione delle due sfere o ambiti di applicazione» (p. 53), a tutto svantaggio per la stabilità del sistema. Il vacillare dell'impianto teorico dei rapporti interpotestativi poggia su una leva materiale, la questione delle investiture, e su una leva dogmatico-politica, corrispondente all'edificazione del Sacro Romano Impero. Gli interessi patrimoniali particolari si insinuano nel modello generale delle relazioni Stato-Chiesa, ma sollecitano la reazione degli anticorpi ecclesiastici.

Gregorio VII, l'impostazione morale della riforma sociale oltre che ecclesiale sulla base del principio *ratione peccati*, le dottrine filogregoriane di Ivone di Chartres e la prassi patrizia inaugurata con Worms sono tutti fattori convergenti alla riaffermazione dei rapporti Stato-Chiesa sulle nuove basi dell'universalismo teocratico: nella teorica di Ildebrando il dualismo è cancellato.

Schoupe mette in guardia sull'impiego dell'espressione «agostinismo politico» per la descrizione dei fondamenti teoretici, della teocrazia e della proposta medievale sulla ricomposizione dei reciproci rapporti nell'*ordinatio ad unum*. Egli osserva il duplice errore metodologico imputabile a tale teoria: «1. la perdita del senso della metafora e l'adozione di una interpretazione letterale delle due città; 2. il passaggio, non sempre fondato, da una concezione spirituale e morale ad un discorso politico» (p. 62).

Per altro verso l'A. che pure riconosce nell'affermazione della ierocrazia il segno esplicito di un monismo ecclesiale unilaterale, ne relativizza l'elemento ideologico sostenendo che «sarebbe erroneo intendere l'esistenza di quel regime come una manifestazione della sete personale di potere temporale da parte dei Romani Pontefici» (p. 64). Semmai, il problema della natura del potere della Chiesa -e la conseguente essenza dei rapporti interpote-

statici- ha il suo momento critico, puntualizza Schoupe, nella creazione di un modello di legittimazione che, fondato sulla dimensione morale (*ratione peccati*), resta «sprovvisto di una precisa delimitazione» nell'intervento pontificio sugli atti di governo (p. 66). A contribuire all'azione di disgregazione dell'assetto potestativo medievale concorreranno le teoriche secolarizzate di Marsilio, Ockham e Machiavelli.

La ricostruzione storica prosegue attraverso l'esposizione delle nascenti dottrine sul contratto sociale e sulla sovranità assoluta dello Stato (Bodin, Rousseau, Bossuet) e si sofferma sulle correnti riformatrici (Lutero, Calvino) e, avvertendo che «Una delle conseguenze delle riforme protestanti in Europa fu la trasformazione della cristianità di segno cattolico in un pluralismo cristiano» (p. 82), sembra ammettere l'avvenuta metamorfosi dell'originaria bipolarità, in un nuovo modello teoricamente più radicato che non le precedenti sperimentazioni istituzionali.

Gli eventi politici riconducibili a questi frangenti (Pace di Augusta, Trattati di Westfalia) preparano il terreno alla «nozione semanticamente complessa» della tolleranza (p. 84), di cui Schoupe esplora con attenzione e capacità di sintesi la triplice dimensione (morale; di virtù civica, giuridica).

Da tale prospettiva si dipana il vasto assetto giurisdizionalista, con le sue molteplici declinazioni nazionali, nelle quali, tuttavia, «si è ancora lontani da un dualismo equilibrato» (p. 88). Le teorie di Bellarmino e Suarez sulla *potestas indirecta in temporalibus*, anziché sciogliere le resistenze dogmatiche, produrranno sulla base della *ratio peccati* un arroccamento di posizioni, a danno di una dialettica collaborativa moderna.

La logica difensiva opposta al giurisdizionalismo statale sarà il carattere distintivo anche delle nuove correnti dottrinali inquadrate nel *ius publicum ecclesiasticum* e nel metodo che ne informa l'evoluzione. Schoupe

ne riassume l'essenza e il declino dottrinale: «questa poggiava su tre pilastri principali: la nozione di società giuridica perfetta; la potestà indiretta, nonché il confessionalismo dello Stato. Orbene, persino prima del Concilio, ognuno di questi elementi era già entrato in una profonda crisi» (p. 103). Degno di interesse, e senz'altro rivelatore della più profonda opzione dogmatica abbracciata dall'A., il tentativo teorico di coniugare il principio della «società giuridicamente perfetta» con l'idea conciliare della *communio*, giacché se il modello dell'IPE «viene globalmente rigettato», l'idea della società giuridica perfetta «potrebbe ancora oggi avere una ragion d'essere (se ricondotta allo scopo principale della Chiesa) per realizzare la sua missione: la salvezza delle anime» (pp. 104-105), in linea con un nuovo modello di cooperazione tra Chiesa e comunità politica.

Resta il fatto che la teoria della potestà indiretta non va oltre una «risposta circostanziale» alle ritornanti pretese monistiche e che la soluzione sarebbe stata nel transito da una potestà indiretta verso una «potestà direttiva» esclusivamente morale, avulsa da ogni pretesa potestà temporale.

I pontificati della prima metà dell'Ottocento si confronteranno con l'esperienza del liberalismo rivoluzionario nordamericano e francese. È tuttavia al magistero di Pio XII e di Giovanni XXIII che va ricondotta l'elaborazione dei diritti umani fondamentali. Schoupe afferma senza riserve che «Il carattere immanente e indeterminato del fondamento dei diritti umani (si evita la trascendenza) nonché le incertezze circa la nozione di dignità umana, sono state la fonte di una interpretazione "ideologizzante" operata in chiave individualista ed utilitarista» (p. 132). Di fronte a tale progressiva positivizzazione e svalutazione del connotato antropologico dei diritti umani, il canonista, in quanto «erede di una grande tradizione giuridica», ha l'obbligo -avverte l'A.- di imbracciare l'arma della

critica costruttiva per riconsegnare a quella nuova categoria di diritti l'originario valore di «ultimo collante» etico-giuridico della società globale (p. 138).

Il Concilio Vaticano II, in proposito, offre eloquenti punti d'appoggio nei suoi documenti (*Lumen gentium*; *Gaudium et spes*; *Dignitatis humanae*; *Christus dominus*): specialmente in *DH* si coglie l'impegno della Chiesa ad intraprendere il tragitto verso una «terza epoca» di svolgimento concettuale dei due poteri di governo (dopo la fase gelasiana e la *Christianitas*) «non più (assunti) in due società perfette (bensì) in due società *tout court*» (p. 160).

Schoupe riassume le linee portanti del magistero post-conciliare lungo la prospettiva personalista e morale individuale: in Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI emerge l'esigenza impellente di proclamare i diritti umani (anche) in chiave morale e non di mero oggettivismo. Benedetto XVI, in sintonia teologica con tale segnale, coglierà la sussistenza di una «ermeneutica di riforma nella continuità» (p. 167) nel contesto di un dualismo cristiano ormai sideralmente distante dall'universalismo gregoriano; papa Francesco, più ironicamente, sanzionerà la «persecuzione educata» dei diritti umani da parte di una cultura occidentale chiusa al trascendente (p. 171) ma orientata ad un «dualismo plurale».

Con l'esposizione delle dottrine sui rapporti tra Chiesa e comunità politica, oggetto della prima parte del volume, Schoupe ottiene due risultati: da un alto, ci indica le sue personali impressioni sui pregi ma anche sulle possibili strumentalizzazioni in pregiudizio della categoria dei diritti umani; dall'altro, prepara il terreno di indagine che nella seconda parte del libro raccoglie una sintesi dei principi giuridici assunti dalla Corte EDU, in tema di libertà religiosa, proponendo così un vaglio di conformità tra principi assiomatici e diritto giurisprudenziale vivente.

Preventivamente, con una rigorosa im-

postazione di metodo, l'A. propone una sistematizzazione dei principi giuridici desunti dall'ordinamento canonico e a base dell'attuale modello dei rapporti interpotestatici. Il quadro è assai composito: sul modello post-westfalico del «dualismo cristiano», ormai evoluto nelle attuali forme del «dualismo plurale» (p. 176) di stampo euro-occidentale, si inseriscono i principi-base sul reciproco riconoscimento di sovranità, indipendenza ed autonomia la cui valenza politica si traduce nel terreno della prassi giuridica del principio di cooperazione (pp. 181 ss.). Tuttavia, il corretto funzionamento del modello, precisa l'A., può darsi solo a condizione di un'altrettanto chiara e reciprocamente riconosciuta «mutua incompetenza» nella condizione operativa di «autolimitazione giurisdizionale», ovvero sia nell'intangibile primaria funzione magisteriale della Chiesa: una riedizione post-moderna della competenza ecclesiale *ratione peccati* ora esercitabile in un autorevole ufficio direttivo morale dell'azione di governo delle potestà temporali. Su tali basi vanno rilette i principali sistemi di rapporti interpotestatici moderni (pp. 191 ss.).

L'imperante crisi del trascendente suggerisce allo studioso la necessità di scavare in profondità, nel tessuto connettivo giuridico su cui la Chiesa poggia le sue istanze di libertà, in corrispondenza con il complesso dei «diritti nativi». Categoria di radice divina in piena evoluzione, l'A. si propone la verifica, entro i limiti di una valutazione di ordine argomentativo, di una possibile armonizzazione tra essi e gli orientamenti giurisprudenziale della Corte EDU (p. 206).

Schoupe passa così sotto il setaccio dell'eventuale concordanza tra principi eletivi di libertà religiosa (nel duplice parametro ecclesiale ed istituzionale), delle tematiche che ne costituiscono l'oggetto materiale: la personalità giuridica; l'accesso all'equo processo civile; la nomina dei Vescovi e dei ministri di culto; l'impiego dei mezzi di comunica-

zione sociale per la propagazione della fede; la libertà di istruzione e di educazione; la libertà di organizzare strutture di assistenza caritatevole; il riconoscimento del modello matrimoniale in quanto sacramento che richiede l'autonomia del foro; lo *status* giurisdizionale sui luoghi sacri; il riconoscimento di un diritto patrimoniale proprio e di un sistema di autofinanziamento libero; il riconoscimento di una potestà giudiziaria *in spiritualibus*; la peculiarità in diritto internazionale, con i conseguenti *iura legationis* e *contrahendi* ad essa collegati (pp. 207-248).

Le conclusioni che l'A. trae da questo policromo affresco sullo stato di salute della dimensione tutoria della libertà di fede sono incoraggianti, ma non pienamente rassicuranti: a fronte di una linea argomentativa giurisprudenziale sostanzialmente sensibile alle tematiche religiose (il riconoscimento che la Corte EDU tributa all'«unità dottrinale» e alla «autonomia organizzativa» del gruppo religioso), si fanno largo «lati oscuri» e «pericoli periferici» (pp. 249-250) tra i quali va segnalato il non ancora precisato principio di non discriminazione.

Volgendo poi lo sguardo verso il profilo della soggettività internazionale della Santa Sede, Schouppe riconsidera il contributo giocato dal metodo pratico-induttivo (o principio di effettività) sulla multidimensionale «identità trinitaria» ecclesiale: Santa Sede – Stato Città del Vaticano – Chiesa cattolica (p. 258) benché – egli soggiunge – sussiste «un'ambiguità sconcertante del diritto internazionale contemporaneo riguardante la parola “Stato”» (p. 262), la quale denuncia tutti i suoi limiti se coniugata con la formula SCV e la questione della sua soggettività giuridica (pp. 264 ss.). In ogni caso, secondo l'A. «sembra augurabile (...) il superamento dell'uso indistinto delle denominazioni “Santa Sede” e “SCV”» (p. 271).

Risolutamente negata la personalità internazionale alla Chiesa cattolica, Schouppe si

concentra sui rapporti dinamici tra Chiesa e comunità politica (questione dell'ingerenza e della giustiziabilità civile) avvertendo alla luce del Concilio Vaticano II l'opportunità di «esercitare la prudenza nel governo» (p. 278). Tale esigenza è resa ancor più stringente a seguito degli orientamenti adottati dalle giurisprudenze nazionali (in specie, Corte di Appello di Gand, 2017) che riconosce alla Santa Sede una «immunità giurisdizionale di Stato» e non semplicemente diplomatica.

C'è un altro versante tradizionalmente centrale nella Chiesa: la diplomazia pontificia. Avverte bene Schouppe, facendo appello alla categoria dei diritti nativi, che la «partecipazione alla vita diplomatica (...) è un diritto nativo della Chiesa cattolica che comprende una duplice dimensione, *ad intra* e *ad extra*» (p. 290). Sul suo oggetto – la promozione umana – si è compiuta «una evoluzione da un diritto di pretesa accentrato sulla potestà pontificia, verso un diritto di presenza e di partecipazione attiva» (p. 289). Tale evoluzione si è riflessa sia nel sistema di adattamento automatico al diritto internazionale introdotto col CIC '83, sia nell'organizzazione della diplomazia apostolica (pp. 298 ss.).

Delineati i capisaldi della questione della soggettività internazionale, Schouppe affronta il tema delle due principali prerogative connesse a tale *status* giuridico: il *ius legationis* e il *ius tractandi*. Quanto al primo aspetto, nel quadro del «diritto dei rapporti interpotestatici», un posto a sé stante merita il capitolo dedicato alle relazioni intrattenute dalla Santa Sede con le organizzazioni internazionali, e il delicato tema dell'attribuzione alla Santa Sede dello *status* di osservatore permanente presso l'ONU. Qui l'A. si sofferma sulle motivazioni a base di tale scelta (*Risol. A/58/314* e *Risol. A/58/871* Ass. Gen. ONU), la quale non inficia il principio che «la Santa Sede appartiene al c.d. sistema delle N.U.» (p. 319). A porre problemi di conformità e di mantenimento adesivo della Santa Sede al sistema

sono, semmai, gli intervenienti meccanismi di *soft law* che impongono *Treaty Bodies* agli Stati-parte e letture ideologiche circa modalità e spazi di tutela da assegnare ai diritti umani (p. 321) controbilanciate, tuttavia, da un fenomeno di «cristianizzazione dei rapporti internazionali» **nascente dalle ONG di ispirazione cattolica** (p. 327).

Quanto all'altro versante della soggettività internazionale (*ius tractandi*), una volta proposto un riassunto storico e una sintesi dogmatica delle teorie classiche sullo strumento concordatario, Schouppe ne chiarisce l'effettiva valenza per la Chiesa: si tratta di modelli negoziali che restano una «**possibilità, non l'unica, né la migliore**» per attuare quel fine fondamentale ad essi implicito e che sostanzia il «*pactum cooperationis*» e da cui si coglie che «quello che importa è evitare la confusione tra l'istituzione concordataria e il suo contenuto» (p. 337). **In linea con l'evoluzione dello strumento tecnico normativo pattizio e in rapporto al nuovo ruolo negoziale riconosciuto ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali**, l'A. afferma che, ormai, l'attività concordataria «**ha smesso di essere appannaggio della Santa Sede**» (p. 353).

L'ultimo capitolo del libro è dedicato allo SCV e alla sua organizzazione giuridica. L'ordinamento giuridico vaticano nato nel 1929 rappresenta una «sfida (per) l'edificazione di un sistema globale che fosse in armonia con i principi giuridici (del diritto canonico) in funzione del Capo della Chiesa» (p. 367). Non si tratta, tuttavia, di un sistema rigido e chiuso in sé: la rinnovazione dei suoi pilastri normativi, compiutasi con la Legge fondamentale dello SCV del 2000 ed i successivi provvedimenti legislativi, manifesta un carattere di forte permeabilità, in grado di favorire «un filtraggio anzitutto di tipo etico nei confronti dell'ordinamento italiano e, nel contempo, una maggiore apertura nei confronti del diritto internazionale» (p. 371). Tale caratteristica si è non solo replicata attraverso la tendenziale unifor-

mazione ai modelli *standard* internazionali in materia economico-finanziaria, oggetto delle recenti riforme volute da papa Francesco, ma ha persino prodotto fenomeni di «progressivo sconfinamento (a doppio senso) dei limiti ordinamentali tra l'ambito statale del Vaticano e quello strettamente canonico» (p. 376).

La rapidità di sovrapposizione delle nuove a più antiche norme o dell'introduzione di formule normative o figure istituzionali con inedite capacità di controllo e gestione finanziaria ha inevitabilmente generato «problemi di coerenza normativa» e **segnalato «incertezze strutturali» tutt'altro che trascurabili, perché in grado di «mettere in pericolo gli equilibri portanti e le nette distinzioni garantite dai Patti Lateranensi»** (p. 378).

Fabio Vecchi